

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 19

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 59 e 60: Ordine delle sedute e sanzioni disciplinari)

PRESENTATA DALLA

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, Napolitano, *Presidente*, e dai deputati Renato Albertini, Bianco, Gitti, Giuliari, Labriola, Martucci, Romeo, Luigi Rossi, Valensise, Violante, nonché dal deputato Passigli, *relatore*

*Presentata il 20 ottobre 1993*

ONOREVOLI COLLEGI! — Una serie di eventi, che già nelle precedenti legislature si è prodotta nella vita della nostra Camera ed ha turbato l'ordinato svolgersi dei suoi lavori, ha messo in rilievo la inadeguatezza della vigente normativa in materia disciplinare e segnatamente degli articoli 59 e 60 del Regolamento. L'Ufficio di Presidenza, per tale motivo, già in data 22 maggio 1990 demandava alla Giunta per il regolamento l'esame di talune modifiche alla normativa. Esame che, non concluso nella precedente legislatura, è apparso quanto mai necessario ora riprendere anche a seguito di comportamenti nuovi, fortemente lesivi dell'ordinamento parlamentare e non sanzionabili alla luce

delle interpretazioni possibili delle vigenti norme. In questo senso, in relazione ad un grave episodio di irregolarità delle votazioni, si è svolta, il 15 settembre scorso, nell'Ufficio di Presidenza una discussione il cui esito è stato comunicato dal Presidente in Assemblea in data 23 settembre, annunciando il proprio impegno « ad investire la Giunta per il regolamento del riesame degli articoli 58 e seguenti del regolamento concernenti l'ordine delle sedute e l'irrogazione di sanzioni disciplinari, anche al fine di introdurre previsioni che tengano specificatamente conto delle nuove modalità di votazione e consentano di sanzionare più severamente ogni irregolarità ».

La Giunta per il regolamento nella seduta del 6 ottobre u.s., recependo le linee ispiratrici prospettate dal Presidente, ha delineato una proposta di modifica degli articoli 59 e 60 che ora si affida all'esame ed alla deliberazione dell'Assemblea. Si è realizzata, con il testo che si propone, evitando casistiche di per sé sempre lacunose e parziali una riformulazione delle norme che ha ricompreso in una unica disposizione principale (articolo 59, comma 1) l'insieme delle fattispecie lesive dell'ordinato svolgersi dei lavori parlamentari (prima ripetute in più articoli con ipotesi di violazioni non coincidenti, talune non corredate di sanzione disciplinare). Nel costruire la norma si è seguito lo schema di quello che, nella dottrina penalistica, si definisce reato a forma libera cioè una figura giuridica che viene descritta in termini puramente causali. La violazione dell'ordinamento può essere dunque realizzata con qualsiasi attività che produce un determinato evento. Si è inoltre estesa tale previsione a fatti assai gravi, sia per il loro contenuto sia per il negativo riflesso dei medesimi presso l'opinione pubblica: ci si riferisce alle già ricordate irregolarità nelle espressioni di voto che si verificano con il sistema del procedimento elettronico.

Si è così esplicitamente prevista l'applicabilità di sanzioni all'ipotesi di turbativa della libertà, ordine o regolarità non solo delle sedute ma anche di quella particolare e delicatissima fase del procedimento costituita dalle votazioni.

Per quanto concerne poi l'uso di parole sconvenienti od ingiuriose si è creduto opportuno sussumere questo comportamento nella più generale configurazione della lesione alla dignità della seduta. Non si è invece ritenuta necessaria una elencazione dei soggetti che possono esser lesi, non rilevando questo profilo per la qualificazione del fatto ma eventualmente per l'entità delle sanzioni da comminare. Valutazione quest'ultima che con difficoltà estrema può essere affidata ad una previsione regolamentare rigida e tipizzata e che, invece, più opportunamente può farsi

rientrare nel potere discrezionale dell'Ufficio di Presidenza quale giudice dei fatti.

Non si è riprodotto nel testo proposto il vigente secondo comma dell'articolo 59 (« ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente ») poiché riproduce facoltà già previste in norme regolamentari di carattere generale ovvero comprese negli ordinari poteri del Presidente di conduzione della seduta.

Nel testo proposto dell'articolo 59 si è anche indicata la misura della immediata esclusione dall'Aula nei casi più gravi di trasgressione. Siamo qui in presenza di un provvedimento di reintegrazione dell'ordine violato che il Presidente, a suo insindacabile giudizio, adotta nell'immediato e la cui realizzazione deve essere assicurata per il superiore interesse del buon funzionamento delle Camere. In proposito fondamentali ed inderogabili principi dell'ordinamento parlamentare prescrivono la necessità di un doveroso atteggiamento, pienamente collaborativo, da parte di tutti i membri della Camera. In questo senso nella norma si è prevista l'irrogazione di sanzioni anche nei confronti di quei deputati che comunque impediscano con il loro comportamento l'esecuzione degli ordini del Presidente.

Solo per completezza nel riferire, si ricorda che l'articolo 59 è applicabile sia in sede di Assemblea sia di Commissione.

La nuova formulazione dell'articolo 60, nel mentre espunge, rispetto al vecchio testo, ogni altra ipotesi di trasgressione suscettibile di sanzioni disciplinari — (salvo l'eccezione, che poi si dirà, prevista al comma 2) — disciplina le sanzioni con due significative innovazioni: a) disgiunge la censura dall'interdizione, in quanto sanzioni non solo concettualmente autonome ma ovviamente differenziate per grado; b) innalza il limite massimo di interdizione dai lavori parlamentari (di Assemblea ed anche di Commissione come è prassi) da quindici a venti giorni.

Questa determinazione di maggiore severità non solo intende rispondere all'invito dell'Ufficio di Presidenza, prima ricordato, ma anche consentire un più largo spettro di discrezionalità nella determinazione della sanzione dinanzi ad una pluralità di casi, assai differenziati per caratteri e gravità come l'esperienza di questa legislatura dimostra.

Il secondo comma dell'articolo 60 riproduce una norma già esistente con

una estensione: possono essere sanzionati non solo fatti di eccezionale gravità, che avvengono nella sede della Camera ma fuori delle aule dell'Assemblea e della Commissione, ma anche accadimenti di egual natura che si verificano in sedi parlamentari, intendendosi per tali le sedi delle Assemblee legislative e di organismi parlamentari a cui il deputato, in virtù della sua qualità, acceda.

## TESTO PROPOSTO

## ART. 59.

1. Se un deputato turba la libertà, l'ordine o la regolarità delle sedute o delle votazioni ovvero usa parole sconvenienti o espressioni ingiuriose ovvero turba altrimenti la dignità delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo. Nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 1 dell'articolo 60.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Le sanzioni previste nel comma 1 dell'articolo 60 sono irrogate anche al deputato che comunque impedisca l'esecuzione degli ordini del Presidente.

## ART. 60.

1. Il Presidente della Camera per i fatti di cui all'articolo 59 può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare nei confronti del deputato le sanzioni della censura ovvero dell'interdizione a partecipare ai lavori parlamentari fino al periodo massimo di venti giorni di seduta. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

2. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, o in altre sedi parlamentari, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza una delle sanzioni previste nel comma 1.

